



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO**

Reparto Tecnico Amministrativo – Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e difesa portuale

ORDINANZA

(Modifica dell'art. 8 dell'Ordinanza n.20/2008 che disciplina il porto di Isola delle Femmine)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Palermo,

- VISTA:** la nota prot. n.63663 del 15.09.2025 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, con la quale si richiedono chiarimenti sull'effettiva esigenza di spazi da riservare, presso la banchina di ponente del porto di Isola delle Femmine, alle unità della Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 20 in data 28.03.2008 del Capo del Circondario Marittimo di Palermo relativa alla disciplina del porto e delle acque di Isola delle Femmine, come modificata con le Ordinanze n. 111 del 10.12.2021 e n. 44 del 12.05.2022;
- VISTO:** il verbale della riunione tenutasi in data 29.09.2025 presso la Capitaneria di porto di Palermo con il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo e con il Comando Compagnia Carabinieri – San Lorenzo Palermo;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima),

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 8, approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 20 del **28.03.2008** citata in premessa, è così sostituito:

“La destinazione delle banchine operative del porto di Isola delle Femmine è così disciplinata:

- 1) Le Banchine del molo di Sottoflutto e Levante sono destinate all'ormeggio delle unità da pesca iscritte nei Registri, ad eccezione dei primi metri 20 a partire dalla testata del molo di Sottoflutto, meglio individuato nello stralcio fotografico sottostante che costituisce parte integrante della presente ordinanza, che dovrà essere riservato alle unità della Guardia Costiera o di altre Forze di Polizia e alle unità in transito.*
- 2) La Banchina di Ponente è destinata:*

- a) *per metri 13 a partire dalla testata, all'ormeggio delle unità autorizzate alle attività turistico-ricreative ed in possesso di regolare concessione demaniale marittima;*
 - b) *i successivi 15 metri, alle unità da pesca iscritte;*
 - c) *i restanti 30 metri alle unità in transito ed alle unità impegnate nelle operazioni di alaggio e varo.*
- 3) *Le unità in transito non potranno sostare per più di 24 ore fatti salvi eventuali casi di forza maggiore ed espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima. Tali unità dovranno preventivamente comunicare a mezzo VHF canale 16, o telefonicamente, all'Ufficio Locale Marittimo di Mondello (091/455313) o alla Capitaneria di Porto di Palermo (091/6043110), le seguenti informazioni:*
- *Tipo e nome dell'unità navale;*
 - *Numero e Ufficio di iscrizione;*
 - *T.S.L.;*
 - *Porto di provenienza e di destinazione;*
 - *Numero membri di equipaggio e dei passeggeri;*
 - *Ora di arrivo e di prevista partenza.*
- 4) *La Banchina "Pescheria" è anch'essa destinata all'ormeggio delle unità da pesca iscritte nei registri delle navi Minori e dei Galleggianti. Nei tratti laterali della suddetta banchina, inoltre, è vietato l'ormeggio per consentire alle suddette unità da pesca le operazioni di imbarco/sbarco in banchina dei prodotti della pesca presso i locali comunali ivi esistenti ed autorizzati a tale scopo dalla Autorità Sanitaria, l'imbarco/sbarco di persone a bordo di unità da diporto nonché garantire un agevole utilizzo dei limitrofi scali di alaggio in caso di necessità.*
- 5) *L'ormeggio alle suddette banchine, tranne espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, dovrà avvenire esclusivamente "di punta". L'autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, potrà autorizzare singoli ormeggi temporanei con modalità e destinazioni differenti da quelle stabilite dal presente articolo, inclusi eventuali ormeggi "alla ruota" all'interno del bacino portuale nei casi di avverse condizioni meteomarine."*

Articolo 2

Il Comune di Isola delle Femmine è onerato di posizionare idonea cartellonistica riportante gli estremi della presente ordinanza, nonché di porre in essere le segnalazioni stradali orizzontali e verticali atte a consentire la visualizzazione di obblighi, divieti e limitazioni derivanti dalle norme contenute nella presente ordinanza.

Altresì la medesima civica Amministrazione avrà cura di collocare apposito cartello, in prossimità della testata del molo di sottoflutto, riportante il seguente avviso:

"ATTENZIONE – TRATTO DI BANCHINA RISERVATO ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' NAVALI DELLA GUARDIA COSTIERA, DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA E DELLE UNITA' IN TRANSITO".

Articolo 3

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri differente illecito amministrativo o costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D.lgs. 18/07/2005 n.171, così come modificato dal Dlgs n. 229/2017.

L'Ordinanza n. 44 datata 12.05.2022 del Capo del Circondario Marittimo di Palermo, citata in premessa, è abrogata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>, nonché opportuna diffusione agli interessati.

Palermo, *(vds data della firma digitale)*

D'Ordine
IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
C.V. (CP) Vincenzo CASCIO

